

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

Oggetto: chiarimenti in tema di fatturazione elettronica per i soggetti IVA non stabiliti in Italia

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della fattura elettronica (argomento oggetto delle precedenti informative numeri 6 e 7) con riferimento ai soggetti esteri che ai fini IVA si siano identificati in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Obbligo di fatturazione elettronica soltanto per i soggetti esteri stabiliti

Come evidenziato dalla Circolare, il Consiglio dell'Unione Europea, con decisione di esecuzione presa il 16 aprile 2018, ha stabilito che l'Italia può imporre l'obbligo della fatturazione elettronica soltanto ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano e che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetto stabiliti sul territorio italiano non deve essere subordinato all'accordo del destinatario.

Quindi, come chiarito dalla Circolare, agli altri soggetti esteri che operano

in Italia come identificati, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ma non sono stabiliti nel nostro Paese, non può essere imposta la fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione. Pertanto, a seguito dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:

- i soggetti esteri identificati in Italia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, per le eventuali operazioni attive effettuate, non hanno l'obbligo di emettere fatture elettroniche; tuttavia, possono emetterle facoltativamente, ma soltanto se acquisiscono il previo consenso da parte del destinatario della fattura stabilito in Italia;
- con riferimento alle fatture che i medesimi soggetti esteri identificati in Italia ricevono da parte dei loro fornitori soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, l'emissione della fattura verso tali soggetti deve essere effettuata in forma cartacea. Qualora il fornitore intenda, invece, emettere fattura elettronica, può farlo, ma soltanto previo consenso del destinatario soggetto estero identificato in Italia e, in ogni caso, a richiesta di quest'ultimo, deve emettere una copia cartacea della fattura;
- le operazioni tra soggetti diversi, come, ad esempio, le cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma i dati delle fatture in questione dovranno essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015 (cosiddetto "spesometro").

Ricordiamo che lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Alberto Traballi